



DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 158 DEL 21/3/2017

Direzione Generale 07 – Direzione Generale per la Mobilità

Oggetto dell'Atto:

Contenzioso con ANM-Comune di Napoli c/Regione Campania in tema di riparto di risorse del fondo regionale trasporti e oneri per il rinnovo contrattuale - Anni 2011-2012. Delibere di Giunta regionale n. 964/2010, n. 849/2011, n. 37/2012, n. 503/2012 e n. 725/2015. Sentenze Consiglio di Stato n. 6205/14, n. 5330/16 e n. 4451/2015.

PREMESSO

- a) che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 3/2002, ripartisce annualmente le risorse del Fondo regionale trasporti destinate ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma agli enti locali;
- b) che per l'anno 2011, con le DGR n. 964/2010, n. 849/2011 e DGR 725/2015 (quest'ultima in esecuzione del giudicato), e per l'anno 2012, con le DGR n. 37/2012 e n. 503/2012, si è provveduto ad assegnare agli enti locali risorse rispettivamente per euro 300.000.000,00 e per euro 286.050.000,00, comprensive, tra l'altro, dei contributi per i rinnovi CCNL, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 297, della legge 244/2007;
- c) che avverso le citate delibere il Comune di Napoli e ANM proponevano ricorso contestando:
 - c.1) la illegittimità del riparto;
 - c.2) la riduzione delle risorse attraverso il mancato riconoscimento del contributo storico;
 - c.3) la modalità di riparto delle risorse statali destinate ai rinnovi CCNL.

CONSIDERATO

- a) che i contenziosi instaurati avverso i provvedimenti di riparto delle risorse relative al 2011 sono stati definiti con le sentenze del Consiglio di Stato, V sezione, n. 6205/2014 (relativa all'impugnativa della DGR 964/2010) e n. 5330/2016 (giudizio di ottemperanza della sentenza n. 6205/2014 e con i motivi aggiunti di impugnativa della DGR 725/2015);
- b) che, per l'assegnazione delle risorse, è necessario evidenziare che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 6205/2014, ha confermato la legittimità della riduzione della spesa per il trasporto pubblico locale tenuto conto dei vincoli di bilancio e quindi ha ribadito l'inesistenza di un diritto dell'ente locale al riconoscimento del contributo c.d. "storico" di cui alla DGR n. 6225 del 26/11/2001;
- c) che, in particolare, la DGR 725/2015 adottata dalla Regione in esecuzione alla citata sentenza 6205/2014, è stata annullata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5330/2016) solo nella parte relativa alle modalità di riparto delle risorse destinate ai rinnovi CCNL. Nel contempo, tale pronuncia ha definitivamente statuito che correttamente, per l'anno 2011, le risorse destinate ai servizi su gomma ammontavano ad euro 300 milioni e che, all'interno di tale importo erano state inglobate le risorse per i rinnovi CCNL di provenienza statale nella misura di euro 49.966.617,00 per servizi su gomma;
- d) che, in esecuzione della citata sentenza 6205/2014, deve essere confermata la "percentuale storica" di assegnazione delle risorse ai Comuni capoluoghi, già definita con la DGR n. 725/2015, che vede per il Comune di Napoli il riconoscimento di una quota pari all'87,62%;
- e) che, in esito alla citata sentenza n. 5330/2016, che ha annullato parzialmente la DGR 725/2015, l'amministrazione deve rideterminarsi soltanto sulle modalità di ripartizione della quota relativa agli oneri per i rinnovi CCNL (euro 49.966.617,00), utilizzando il criterio di riparto "per capi" ivi sancito.

CONSIDERATO, altresì

- a) che i contenziosi instaurati da ANM e dal Comune di Napoli avverso i provvedimenti di riparto delle risorse relative all'anno 2012 (DGR 37/2012 e 503/2012) sono stati definiti dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4451/2015, che ha ritenuto illegittimi *in parte qua* i citati provvedimenti regionali per i medesimi profili già censurati con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6205/2014;
- b) che, pertanto, in conformità a quanto già statuito dal Consiglio di Stato con decisione n. 5330/2016 resa in sede di ottemperanza della richiamata sentenza n. 6205/2014, si rende necessario eseguire la sentenza del Consiglio di Stato n. 4451/2015 e per l'effetto definire per l'annualità 2012 il quadro di riparto delle risorse in quota "servizi" e in quota contributi per i rinnovi CCNL.

RITENUTO, per quanto precede, al fine di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato n. 5330/2016 e n. 4451/2015, di dover approvare le risultanze della relazione (Allegato A) recante, tra l'altro, la metodologia di calcolo per il ripristino della "percentuale storica" al Comune di Napoli riferita all'annualità 2012, in analogia a quanto disposto con la DGR 725/2015, riferita alla annualità 2011.

VISTI:

- a) la D.G.R. n. 964/2010;
- b) la D.G.R. n. 849/2011;
- c) la D.G.R. n. 725/2015;
- d) la D.G.R. n. 37/2012;
- e) la D.G.R. n. 503/2012;
- f) la sentenza del Consiglio di Stato n. 6205/2014;
- g) la sentenza del Consiglio di Stato n. 4451/2015;
- h) la sentenza del Consiglio di Stato e n. 5330/2016.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto della necessità di eseguire la sentenza del Consiglio di Stato n. 5330/2016, modificando *in parte qua* la DGRC n. 725/2015;
2. di dare atto, in conformità a quanto già statuito dal Consiglio di Stato con decisione n. 5330/2016 resa in sede di ottemperanza della sentenza n. 6205/2014, della necessità di eseguire la sentenza del Consiglio di Stato n. 4451/2015 e per l'effetto definire per l'annualità 2012 il quadro di riparto delle risorse in "quota servizi" TPL e in quota contributi per i rinnovi CCNL, modificando in parte qua la DGRC 37/2012 e la DGRC 503/2012;
3. di approvare le risultanze della relazione (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, recante, tra l'altro, la metodologia di calcolo per il ripristino della "percentuale storica" al Comune di Napoli riferita alla "quota servizi – anno 2012", in analogia a quanto disposto con la DGR 725/2015, riferita alla annualità 2011;
4. di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di rideterminare per le annualità 2011 e 2012 l'importo dei contributi per i rinnovi CCNL, utilizzando il criterio di riparto "per capi" sancito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5330/2016, sulla base dei dati certificati prodotti dalle aziende beneficiarie del fondo (riferito ai rinnovi CCNL), relativo agli anni 2011 e 2012, provvedendo anche alle eventuali modificazioni della ripartizione del fondo ed alle conseguenti misure compensative;
5. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Comune di Napoli, ad ANM S.p.A., alla Provincia di Napoli, alla Direzione Generale per la Mobilità, alla Direzione Generale per le risorse finanziarie, alla Segreteria della Giunta regionale;
6. di inviare il presente provvedimento al Capo del Gabinetto del Presidente e all'UDCP - Ufficio I "Staff del Capo di Gabinetto" per la pubblicazione sul B.U.R.C.

ALLEGATO A**Risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico su gomma - anno 2012****1. Risorse anno 2012 – DGR 37 del 14/2/2012 e DGR 503 del 21/09/2012**

Nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio, l'ammontare destinato con DGR 37/2012 e DGR 503/2012 al trasporto pubblico locale su gomma per il 2012 è stato stabilito in misura pari a euro 286.050.000; detto importo, in vigore di contratti di servizio sottoscritti con le imprese esercenti il tpl su gomma, è stato erogato alle imprese direttamente dalla Regione o per il tramite degli enti locali.

Diversamente dalla DGR 964/2010, le delibere di ripartizione delle risorse 2012 sono state adottate successivamente alla approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale avvenuta con legge regionale n. 2 del 27 gennaio 2012.

Per l'esercizio finanziario 2012, la legge regionale n. 2/2012 pubblicata sul BURC n. 6 del 28/1/2012, ha stanziato sull'unità previsionale di base **1.57.101** (Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della riforma del Trasporto pubblico locale) la somma complessiva di euro 576.156.100,32. In tale UPB confluiscono tutte le risorse del fondo regionale trasporti finalizzate al finanziamento dell'intero comparto del trasporto pubblico locale regionale.

Come già evidenziato nella DGR 725/2015 (Allegato A1) **la UPB 1.57.101 comprende, quindi, tutte le risorse statali destinate al finanziamento del trasporto pubblico e le risorse regionali "libere" destinate dal Consiglio regionale al finanziamento del TPL in qualunque modalità effettuata.**

Pertanto, le risorse assegnate con la DGR 37/2012 e la DGR 503/2012 (euro 286.050.000,00) costituiscono solo una parte delle somme di cui alla U.P.B. 1.57.101 e rappresentano ciò che la Giunta regionale ha ritenuto di destinare al finanziamento dei servizi minimi su gomma e dei servizi metropolitani urbani, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse statali.

In particolare, le risorse attribuite agli enti per la annualità 2012 ammontano ad euro 286.050.000. Tale importo risultava comprensivo di:

- euro 49.966.617 a titolo di contributi per rinnovi CCNL¹;
- euro 14.017.500 a titolo di premialità;
- euro 222.065.883 per corrispettivi.

Infatti, come ampiamente dimostrato nella DGR 725/2015 (Allegato A) dal 2011 la Regione, nel ricevere complessivamente le risorse per la compartecipazione, ne ha disposto l'assegnazione agli enti locali in proporzione ai coefficienti di ripartizione individuati con la stessa delibera di assegnazione (D.G.R. 37/2012 e DGR 503/2012), inglobando i contributi per i rinnovi contrattuali nel fondo regionale trasporti e senza alcuna decurtazione.

Di seguito si riportano i dati riferiti alla ripartizione delle risorse disposte sulla base delle citate deliberazioni, estrapolando la quota riferita ai contributi per i rinnovi CCNL.

¹ La quota dei trasferimenti statali relativi al finanziamento degli oneri sostenuti per i rinnovi CCNL è rimasta inalterata rispetto al 2011 (euro 66.180.253,00). Allo stesso modo, è rimasta inalterata la ripartizione delle risorse per tipologia di servizio:

| | |
|--|---------------|
| Contributi rinnovi CCNL – Risorse statali | 66.180.253,00 |
| di cui | |
| Contributi rinnovi CCNL FERRO | 16.213.636,00 |
| Contributi rinnovi CCNL GOMMA/METROPOLITANI URBANI | 49.966.617,00 |

Tab. 3 – DGR 37/2012 e DGR 503/2012 – Riparto risorse con evidenza della quote “CCNL”, “servizi” e premialità

| Enti titolari dei contratti di servizio | % | Totale risorse DGR 37/2012 e 503/2012 | DI CUI | | |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Premialità | Quota “servizi” | Quota “CCNL” |
| PROVINCE | 71,47% | 204.439.937 | 10.018.307 | 158.710.490 | 35.711.140 |
| di cui | | | | | |
| Avellino | 10,25% | 21.723.385 | 1.789.657 | 16.272.324 | 3.661.404 |
| Benevento | 3,07% | 6.626.164 | 648.979 | 4.879.303 | 1.097.882 |
| Caserta | 16,49% | 33.501.774 | 1.439.676 | 26.172.969 | 5.889.129 |
| Napoli | 47,19% | 95.586.640 | 3.829.542 | 74.903.259 | 16.853.838 |
| Salerno | 22,99% | 47.001.974 | 2.310.452 | 36.482.635 | 8.208.887 |
| COMUNI | 24,17% | 69.138.281 | 3.388.031 | 53.673.320 | 12.076.931 |
| di cui | | | | | |
| Avellino | 1,65% | 1.343.655 | 256.947 | 887.103 | 199.605 |
| Benevento | 1,88% | 1.635.005 | 397.757 | 1.009.992 | 227.256 |
| Caserta | 3,36% | 2.581.640 | 370.001 | 1.805.408 | 406.232 |
| Napoli | 86,15% | 58.484.022 | 1.837.656 | 46.241.626 | 10.404.740 |
| Salerno | 6,95% | 5.093.959 | 525.670 | 3.729.191 | 839.098 |
| | | 69.138.281 | | | |
| REGIONE | 4,36% | 12.471.782 | 611.162 | 9.682.073 | 2.178.546 |
| TOTALE GENERALE | | 286.050.000 | 14.017.500 | 222.065.883 | 49.966.617 |

2. Anno 2012 – Impatto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4451/2015 e ripristino della percentuale storica. Quota “servizi” comuni capoluogo.

I contenziosi instaurati da ANM e dal Comune di Napoli avverso i provvedimenti di riparto delle risorse relative all'anno 2012 (DGR 37/2012 e 503/2012) sono stati definiti dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza n. 4451/2015, che ha ritenuto illegittimi in parte *qua* i citati provvedimenti regionali per i medesimi profili già censurati con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6205/2014.

Alla citata sentenza n. 6205/2014, relativa alle risorse 2011, la Regione ha dato esecuzione con la DGR 725/2015. Tale delibera è inoppugnabile, tra l'altro, in merito alla assegnazione della quota “servizi”, atteso che in virtù della sentenza del Consiglio di Stato n. 5330/2016, la detta delibera è stata caducata esclusivamente nella parte relativa alle modalità di riparto delle risorse destinate ai rinnovi CCNL.

Pertanto, in esecuzione di quanto stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4451/2015, in continuità a quanto effettuato per le risorse 2011 (quota “servizi”), si procede al ripristino della “percentuale storica” (87,62%) per il Comune di Napoli, con effetti anche sugli altri comuni capoluogo².

Tab. 4 COMUNI: Risorse finanziarie a copertura della quota “servizi” al netto della premialità

| | % DGR 37/12 e 503/2012 | Quota “servizi” da DGR 37/2012 e 503/12 (v. Tab. 3) | % “storica” | Quota “servizi” (% storica) | differenza (euro) |
|---------------|------------------------------|---|----------------|--------------------------------|----------------------|
| COMUNI | | | | | |
| AVELLINO | 1,65% | 887.103 | 1,29% | 692.615 | 194.488 |
| BENEVENTO | 1,88% | 1.009.992 | 1,31% | 700.576 | 309.416 |
| CASERTA | 3,36% | 1.805.408 | 3,14% | 1.686.755 | 118.653 |
| NAPOLI | 86,15% | 46.241.626 | 87,62% | 47.031.120 | -789.494 |
| SALERNO | 6,95% | 3.729.191 | 6,64% | 3.562.254 | 166.937 |
| TOTALE | 100% | 53.673.320 | 100,00% | 53.673.320 | |

² La DGR 37/2012, al pari della D.G.R. 964/2010, è stata annullata in parte *qua* dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4451/2015) per difetto dell'apparato motivazionale dei criteri di riparto utilizzato per i soli Comuni capoluogo, che ne ha determinato la illegittimità (“E’ fondata la censura, ..., con cui si lamenta l’illogicità e la disparità di trattamento operate dalla delibera impugnata, che avrebbe da un lato confermato il contributo storico alle Province e, dall’altro, avrebbe invece ridotto quello riconosciuto ai Comuni capoluoghi, per i quali il criterio “storico” sarebbe stato attenuato e corretto con i criteri della domanda di mobilità, dell’estensione, della popolazione, dell’offerta ferroviaria, con una significativa riduzione” Cfr. sent. 4451/2015).